



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 8 gennaio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Esonero contributivo IVS confermato anche per l'anno 2024](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Fringe benefit: cosa cambia in termini di esenzione nel 2024](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Trattamento integrativo settore turistico – alberghiero: le novità 2024](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Ripartizione dell'obbligazione retributiva e cessione ramo d'azienda](#)

di Redazione



NEWS DEL GIORNO

Esonero contributivo IVS confermato anche per l'anno 2024

di **Redazione**

La [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), di Bilancio per l'anno 2024, ha confermato, per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024, l'esonero sulla contribuzione IVS a carico dei lavoratori e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Tale misura, introdotta dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022, ripresa ed ampliata in prima battuta dalla successiva Legge di Stabilità per l'anno 2023 e, quindi, in misura decisiva dal D.L. n. 48/2023, viene quindi confermata anche per l'anno appena iniziato.

L'articolo 1, comma 15, riprende le medesime percentuali di esonero, così come le soglie retributive mensili già previste dal citato articolo 39 del D.L. n. 48/2023.

Nel corso del 2024, quindi, sarà previsto l'abbattimento dell'aliquota della contribuzione a carico dei lavoratori nella misura del 6 % entro la soglia reddituale di 2.692,00 €, elevata al 7 % laddove i redditi conseguiti su base mensile si attestino entro il limite di 1.923,00 €.

Anche nell'anno 2024 restano escluse le mensilità aggiuntive, e gli annessi ratei in ipotesi di liquidazione mensile.

Resta, inoltre, confermata l'intangibilità dell'accredito ai fini pensionistici, con conseguente conferma dell'aliquota di computo.

Fringe benefit: cosa cambia in termini di esenzione nel 2024

di Redazione

La [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), di Bilancio per l'anno 2024, ha rimodulato, per l'anno 2024, le soglie di esenzione previste per le erogazioni di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, nonché la platea del concetto ad esse sotteso.

L'articolo 1, comma 16, fa espresso riferimento all'anno fiscale 2024 entro il quale deve, quindi, intendersi limitata la deroga alle soglie di esenzione fissate in via strutturale dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.

Le somme riconosciute nell'anno fiscale 2024 e rientranti in quelle della platea sancita dalla suddetta norma, quindi, non concorreranno a formare reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali se erogate entro il limite di 1.000,00 €, elevato a 2.000,00 € per coloro che abbiano figli a carico secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 del TUIR.

Al netto delle soglie (differenti da quelli eccezionalmente previsti dal D.L. n. 48/2023 per l'anno 2023), resta immutata la fisionomia della misura, già descritto dalla circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 dell'Agenzia Entrate.

Viene inoltre estesa, sempre ad opera del citato comma 16, la gamma delle somme che, nell'essere rimborsate, possono essere considerate alla stregua dei riconoscimenti di cui all'articolo 51, comma 3.

Alle già presenti spese sostenute per utenze domestiche a titolo di acqua luce e gas, si aggiungono anche quelle sostenute per canoni di locazione, ovvero interessi di mutuo, in entrambi i casi riconducibili all'immobile adibito ad abitazione principale.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



Trattamento integrativo settore turistico – alberghiero: le novità 2024

di **Redazione**

La [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), di Bilancio per l'anno 2024 ha riproposto, per la prima parte dell'anno 2024, il trattamento integrativo a favore dei lavoratori del settore turistico – alberghiero.

Nello specifico, i lavoratori potenzialmente interessati da tale riconoscimento sono quelli operanti nei settori turistico – ricettivo, termale, ed in generale della somministrazione di alimenti e bevande.

In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, tale erogazione, finalizzata a contrastare la carenza di offerta di lavoro in determinati settori e quindi a garantire la stabilità dell'occupazione, è correlata allo svolgimento di lavoro notturno e di quello straordinario effettuato nei giorni festivi, così come rispettivamente definiti dal D.Lgs. n. 66/2003.

La misura di tale trattamento integrativo è pari al 15 % della retribuzione lorda corrisposta e non concorre alla formazione del reddito.

In base a quanto previsto dal citato comma 21, l'arco temporale di previsione di tale misura è compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2024.

Inoltre, per poter fruire del trattamento in oggetto è necessario aver conseguito nel corso dell'anno 2023 un reddito fiscalmente imponibile non superiore a 40.000,00, così come previsto dal successivo comma 22.

Al ricorrere di tutte le condizioni ed i requisiti di spettanza, è possibile percepire il trattamento, previa richiesta scritta dei lavoratori interessati, attestante la sussistenza del requisito reddituale.

In presenza di erogazione del trattamento, il datore di lavoro può portare in compensazione le somme riconosciute a tale titolo.



Master di specializzazione

Progettare e gestire la previdenza complementare

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Ripartizione dell'obbligazione retributiva e cessione ramo d'azienda

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 ottobre 2023, n. 30091, ha stabilito in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto sia giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.

Special Event

Come instaurare rapporti di lavoro in smart working

Scopri di più